

# *Provincia di Pesaro e Urbino*

---

## **REGOLAMENTO**

### **RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE O USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI**

STRADE PROVINCIALI – PATRIMONIO INDISPONIBILE PROVINCIALE

**Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 122 del 24.11.03**

**Modificato con delibere di Consiglio Provinciale n. 108 del 19/12/2005, n. 35 del 19/4/2006, n. 139 del 20.12.2010, n. 11 del 28/02/2011, n. 34 del 28/04/2011, n. 89 del 19/12/2011, n. 42 del 30/11/2018 e n. 53 del 20/12/2018**

(nel testo le modifiche sono riportate in *grassetto corsivo*)

*Le modifiche tariffarie apportate con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 40 del 15/03/2012 hanno decorrenza dal 01/01/2012 ad esclusione delle modifiche tariffarie di cui all'art. 10, c. 3 che decorrono dal 15/03/2012*

**Il presente regolamento disciplina le modalità e procedure al rilascio di autorizzazioni e concessioni per occupazione di Spazi ed Aree pubbliche e la collocazione di Impianti Pubblicitari e Segnaletici nell'ambito delle Strade provinciali e del Patrimonio Indisponibile provinciale, così come la relativa applicazione del canone ai sensi dell'Art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'Art. 53 comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.**

# TITOLO I

## AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE O USO SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER LA COLLOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI, IN APPLICAZIONE DEL D.LGS N.446/97 E DEL D.LGS N.285/92, NELL'AMBITO DI STRADE PROVINCIALI E PATRIMONIO INDISPONIBILE PROVINCIALE

### CAPO I Principi e definizioni

#### **Art. 1 - Norme regolanti le autorizzazioni e le concessioni.**

1. Le autorizzazioni e concessioni interessanti le strade provinciali e le aree e spazi pubblici provinciali sono disciplinate dal presente titolo del Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), al relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, (D.P.R. 16/12/92 n. 495), all'Art.3, commi 143 e 149, alla Legge 23/12/1996 n. 662, all'Art.63 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 e all'Art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. A termini **del presente Regolamento** (7) sono oggetto di:

a) concessione: gli accessi, le diramazioni i chioschi, le tende, fisse o retrattili di carattere stabile, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, l'attraversamento ad uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sotto passi e sopra passi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono interessare la proprietà stradale;

b) autorizzazione: il collocamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari, di segnali turistici e di territorio lungo le strade o in vista di esse. Sono oggetto d'autorizzazione anche le opere di cui alla lettera a) di carattere non stabile e non permanente, ovvero di durata inferiore all'anno, in seguito denominate " autorizzazioni temporanee"

#### **Art. 2 – Centro abitato: delimitazione e competenze**

1. La delimitazione del centro abitato, come definito all'Art. 3, comma 1 punto 8) ed all'Art. 4 del Codice della Strada, deve essere eseguita nei modi di cui all'Art. 5 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione, con apposizione dei segnali di inizio e fine.

2. I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti sono classificati strade comunali e la relativa gestione per la manutenzione, il rilascio d'autorizzazione o concessione e di riscossione canoni, è di competenza del Comune interessato per territorio.

3. I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione fino a 10 mila abitanti restano di proprietà della Amministrazione Provinciale alla quale compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. L'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune territorialmente competente, previo rilascio di nulla osta da parte della Provincia.

4. I tratti di strada provinciale situati al di fuori di centri abitati sono di proprietà della Amministrazione Provinciale, alla quale compete la manutenzione, la titolarità alla riscossione dei canoni, il rilascio di autorizzazioni e concessioni.

### **Art. 3 – Suolo pubblico e spazio pubblico**

Con le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al Demanio e al Patrimonio indisponibile della Provincia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di una area privata destinata al pubblico passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, quando il bene è di fatto utilizzato come strada pubblica.

### **Art. 4 - Accessi**

1. Ai fini dell'articolo 22 del Codice della Strada si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Sono definiti accessi alle strade extraurbane gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale posti al di fuori di centro abitato

3. Sono definiti accessi alle strade urbane – passo carrabile – gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale compresi all'interno di centro abitato.

4. *sulla base dell'uso sono considerati:*

- a. *Accessi agricoli: gli accessi utilizzati esclusivamente per attività di coltivazione*
- b. *Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli*
- c. *Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibito a transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi*
- d. *Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi. (1)*

### **Art. 5 Attraversamenti**

Sono definiti attraversamenti le occupazioni di strada e relative pertinenze con strutture sopraelevate o in sotterraneo. Possono essere distinti in:

- attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto (fiancheggiamenti);
- misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

## **Art. 6 Mezzi pubblicitari (impianti pubblicitari).**

1. E' da considerare "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. E' da considerare "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto **bidimensionale (1)**, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

8. E' da considerare "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente per scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, ecc.) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

## **Art. 7 Segnali turistici e di territorio (impianti segnaletici)**

Ai sensi dell'Art. 39 del Codice della Strada e dell'Art. 134 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione è da considerare "segnale turistico" e "segnale di territorio" il segnale stradale collocato verticalmente con funzione di fornire all'utente della strada informazioni turistiche, industriali – artigianali – commerciali, alberghiere, territoriali e luoghi di pubblico interesse.

## CAPO II

### Procedura amministrativa al rilascio di provvedimenti – Gestione e conservazione

#### **Art. 8 Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione. Soggetti abilitati alla richiesta**

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, **compresa la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura di piante e o ramaglie (4)**, deve inoltrare specifica domanda alla Provincia - Ente proprietario della strada - da presentare almeno sessanta giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori.

**1 bis.** Qualora le opere da realizzare ricadano su strada provinciale in tratto compreso in "centro abitato" la domanda deve essere presentata al Comune competente per territorio che, al fine del rilascio di autorizzazione/concessione, dovrà **necessariamente** acquisire il **preventivo** nulla osta dalla Provincia, **Ente proprietario della strada.**  
**Si veda in ogni caso quanto previsto nel successivo Art. 11. (7)**

2. Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui ai commi precedenti i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi. Per attraversamenti e occupazioni che non abbiano recapito in impianti per erogazione di servizi possono presentare istanza anche le **persone fisiche o giuridiche private. (1). Per la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante e o ramaglie, può presentare istanza in carta libera, chiunque ne sia interessato ad esclusivo uso domestico (4).**

3. **abrogato (1) (2)**

4. Chiunque voglia installare segnali turistici e di territorio o mezzi pubblicitari deve presentare istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione. Analogamente a quanto previsto al precedente comma 1, l'istanza deve essere inoltrata direttamente alla Provincia - Ente proprietario della strada - in caso di tratto posto fuori "centro abitato" e al Comune interessato per territorio in caso di tratto di strada provinciale ricadente all'interno di "centro abitato".

5. Qualora per il rilascio di concessione o autorizzazione sulla stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione (data di "posta in arrivo" e, nell'ambito della stessa, il numero progressivo di protocollo) costituisce titolo di preferenza. Lo stesso criterio regola anche il rilascio di provvedimenti relativi a nuovi tronchi stradali acquisiti dall'Ente e verranno accettate ed esaminate le istanze pervenute dal giorno seguente la data ufficiale di trasferimento.

#### **Art. 9 – Durata delle concessioni e delle autorizzazioni**

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le concessioni permanenti hanno la durata massima di 20 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

2. Vanno rinnovate anche le concessioni relative agli accessi per i quali il contribuente ha optato per il pagamento di venti annualità della tassa o canone occupazione in unica soluzione, fatto salvo quanto disposto dal comma precedente ed all'Art. 19 del presente Regolamento.

3. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici, ( idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessioni che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti.

4. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni permanenti hanno la durata massima di 3 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del interessato e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

5. Le autorizzazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno.

#### **Art. 10 – Presentazione della domanda per concessione permanente - autorizzazione permanente – autorizzazione temporanea. Documentazione allegata.**

1. La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo e sottoscritti dal richiedente o da chi ne abbia la rappresentanza.

2. Ogni domanda può riguardare una sola autorizzazione o concessione, salvo il caso in cui venga presentata dal proprietario di uno o più accessi, nell'ambito della stessa strada, ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso terreno. Per gli impianti segnaletici e pubblicitari ogni istanza può riguardare non più di tre installazioni, poste sulla stessa strada, fra loro "vicine", ovvero tutte comprese nel limite di km. 3.

3. L'istanza deve contenere:

a) le generalità del richiedente;

b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località, della progressiva chilometrica, del lato interessato dalle opere e, nell'ambito dei centri abitati, della via e numero civico;

c) la descrizione dell'opera che si intende eseguire, ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;

d) essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento a favore dell'Ente proprietario, della somma appresso specificata, per spese di istruttoria:

- **euro 40,00** per ogni domanda per concessione e autorizzazione permanente (durata non inferiore ad 1 anno);

- **euro 20,00** per ogni domanda di occupazione temporanea (durata inferiore ad 1 anno) o domanda di rinnovo della concessione o autorizzazione permanente..

4. Documentazione da allegare per richiesta di accessi e attraversamenti/fiancheggiamenti/altro tipo di occupazione spazio e suolo pubblico

- stralcio planimetria catastale con indicazione dei luoghi interessati alle opere

- disegni illustrativi (profilo, sezione, ecc. significativamente quotate in scala 1:100 dell'area interessata con indicazione di eventuali manufatti o alberature esistenti) firmati da un tecnico o dal richiedente in tre esemplari

- relazione illustrativa dell'opera con fotografie dei luoghi oggetto di intervento

#### 5. Documentazione da allegare per richiesta autorizzazioni ad impianti segnaletici / pubblicitari

- stralcio planimetria catastale con indicazione dei luoghi interessati alle opere

- disegno dell'impianto con relative misure e bozzetto o bozzetti a colori del messaggio previsto (con eventuali tempi di esposizione)

- dichiarazione di stabilità di cui all'Art. 53 comma 3 del Regolamento Esecuzione Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92)

- relazione illustrativa dell'opera con fotografie dei luoghi oggetto in intervento.

### **Art. 11 - Presentazione della domanda per rilascio provvedimenti in centro abitato (nulla osta)**

1. La domanda per il rilascio di concessioni o autorizzazioni su strada provinciale ricadenti all'interno di centro abitato dovrà essere inviata direttamente al Comune competente per territorio che provvederà ad acquisire il prescritto nulla osta dalla Provincia, per il rilascio del quale è necessaria la specifica documentazione prevista al precedente articolo 10.

2. Qualora l'istanza venga presentata direttamente all'Amministrazione Provinciale e dalla stessa non sia desumibile il ricadere dell'opera all'interno del centro abitato, si provvederà a dare corso agli adempimenti fino al rilascio del nulla osta che verrà inviato al Comune territorialmente competente al rilascio del provvedimento.

### **Art. 12 - Deposito cauzionale.**

1. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e nulla osta che comportino la manomissione del corpo stradale **o del bene indisponibile, (7)** deve essere costituito un deposito cauzionale di importo stabilito nell'apposito disciplinare tecnico. I soggetti erogatori di pubblici servizi possono sottoscrivere con la Provincia una specifica convenzione che regoli le modalità di realizzazione delle opere sul territorio di competenza provinciale previa stipula di apposita polizza fideiussoria o costituzione deposito.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione o di nulla osta e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima del termine indicato dal disciplinare tecnico.

3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco del periodo indicato nel disciplinare tecnico, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Qualora il richiedente rinunci alla realizzazione delle opere avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

### **Art. 13 - Domande incomplete.**

1. In caso di presentazione di domande incomplete dei dati o degli allegati di cui al precedente Art.10 ne verrà dato avviso all'interessato. La procedura sarà sospesa, fino a quando la documentazione verrà completata.

2. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini di giorni trenta dalla richiesta, previo sopralluogo da parte dell'Ente, l'istanza verrà archiviata.

### **Art. 14 – Decisioni dell'Amministrazione e restituzione somme pagate.**

1. L'accoglimento o motivata reiezione della domanda saranno **debitamente** comunicate **all'interessato. (7)**

2. In caso di accoglimento dell'istanza verranno comunicate le condizioni particolari per l'esecuzione dell'opera e richiesta la documentazione necessaria per la predisposizione del provvedimento. La procedura e relativi tempi saranno sospesi fino all'acquisizione dell'accettazione e documenti.

3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese per istruttoria neanche in caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella autorizzazione/concessione/nulla osta o di rinuncia.

### **Art. 15 - Provvedimento di autorizzazione, di concessione, di nulla osta**

1. Ad avvenuto perfezionamento della pratica, e previo versamento della prima annualità del Canone, il Dirigente o Responsabile dell'Ufficio provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione, di concessione, di nulla osta, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e fatto salvo quanto previsto **agli Artt.** 13 e 14, con indicato:

- a) l'oggetto del provvedimento, le opere autorizzate e relativa ubicazione;
- b) dati completi dell'intestatario;
- c) la durata della autorizzazione o concessione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) le principali disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente regolamento, le norme e condizioni particolari cui l'autorizzazione o concessione è subordinata, nonché l'indicazione che lo stesso è soggetto a revoca motivata da pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
- f) termine di inizio dei lavori autorizzati: entro mesi 6 (sei) dal rilascio del provvedimento in caso di autorizzazione e mesi 12 (dodici) in caso di concessione;
- g) termine di fine lavori autorizzati: entro 3 (tre) dall'inizio in caso di autorizzazione e mesi 12 (dodici) in caso di concessione;
- h) disposizioni sulle modalità di comunicazione dell'inizio lavori da parte dell'interessato.

**1. bis Nell'ambito dei procedimenti attivati attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) l'Amministrazione provinciale potrà procedere al rilascio del provvedimento di competenza senza il preventivo incasso del primo Canone, fermo restando che il S.U.A.P. competente alla gestione della pratica potrà procedere alla consegna del "titolo unico" solo ed esclusivamente una volta ricevuta conferma dell'avvenuto versamento da parte del richiedente alla Provincia dell'importo del primo Canone dovuto. (7)**



2. Del provvedimento, oltre all'originale per il richiedente, verranno predisposte copie destinate alle strutture dell'Ente deputate alla gestione dei dati, **degli incassi dei canoni ed (7)** al Servizio Viabilità.

3. L'utente è tenuto a custodire il provvedimento e ad esibirlo ad ogni richiesta. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.

#### **Art. 16 - Condizioni.**

Le autorizzazioni, le concessioni e nulla osta si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti e con facoltà dell'Ente, sempre a mezzo del provvedimento autorizzatorio, di revocare o di modificare per giusti motivi quanto autorizzato o concesso, oppure di imporre nuove condizioni.

#### **Art. 17 - Successione o alienazione nelle autorizzazioni / concessioni / nulla osta.**

1. In caso di successione o alienazione, a qualunque titolo, il subentrante dovrà, darne apposita **tempestiva** comunicazione ai fini della variazione del provvedimento.

**2. Le variazioni verranno attuate per l'anno successivo qualora le comunicazioni di cui al comma precedente siano pervenute agli Uffici provinciali entro il 31 dicembre. (7)**

3. I termini di scadenza, le modalità e condizioni della concessione/autorizzazione/nulla osta si intendono invariati.

#### **Art. 18 - Rinnovo delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta.**

1. Il titolare del provvedimento che intenda rinnovare la concessione o autorizzazione di cui ha già goduto deve, **in tempo utile rispetto alla scadenza, (7)** inoltrare apposita domanda Ente Provincia corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma di cui al precedente Art.10 per spese di istruttoria.

2. La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

3. Per il rinnovo di nulla-osta (opere in centro abitato) valgono le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente Regolamento. Anche in questo caso la documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni, salvo quanto diversamente previsto dai singoli Comuni competenti per territorio.

#### **Art. 19 - Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta.**

1. I provvedimenti emessi possono essere revocati o modificati dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza la corresponsione di alcun indennizzo.

2. E' riconosciuta la facoltà di rinunciare alla autorizzazione/concessione/nulla-osta ottenuto.

3. L'utente al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla autorizzazione o concessione, deve rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Ente.

**4. *La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone annuo già pagato; la revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone annuo pagato in proporzione ai giorni effettivamente non goduti. (1)***

5. **La rinuncia o (1)** la revoca delle concessioni per le quali l'utente ha versato il canone o tassa ventennale in unica soluzione, dà diritto alla restituzione, senza interessi, di un importo determinato sulla base del canone pagato in proporzione degli anni di mancato godimento limitatamente agli anni mancanti rispetto ai venti anni di capitalizzazione

6. Il mancato rispetto dei termini di inizio o fine lavori indicato nell'autorizzazione/concessione comporta la decadenza del provvedimento, senza rimborso del canone e spese di istruttoria.

## **Art. 20 – Conservazione dei provvedimenti.**

1. Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi **digitali (7)** delle concessioni, delle autorizzazioni e nulla-osta permanenti dai quali risultino:

- a) il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici;
- b) ubicazione dell'opera (strada, progressiva, lato e territorio comunale);
- c) dati dell'opera;
- d) estremi del provvedimento di concessione / autorizzazione / nulla osta;
- e) durata della concessione / autorizzazione / nulla osta.

2. **abrogato (7)**

## **Art. 21 - Procedura accelerata abrogato (7)**

## **Art. 22 - Esposizione temporanea di mezzi pubblicitari**

**1. *Per l'esposizione temporanea di striscioni, locandine e standardi per promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli nonché per il lancio di iniziative commerciali, è fatto obbligo al richiedente dell'installazione di farne preventiva richiesta all'Ente con la quale - oltre alla motivazione, alla comunicazione del numero degli impianti, alla loro relativa dislocazione, ed al periodo di esposizione - l'interessato si assume la piena responsabilità del rispetto e della rispondenza degli impianti medesimi alle disposizioni di legge vigenti. (7)***

2. L'esposizione può essere effettuata dalla settimana precedente il periodo di svolgimento dell'evento (manifestazione, spettacolo, iniziativa commerciale) al giorno successivo la sua conclusione. Entro tale termine obbligatoriamente deve essere smantellato l'impianto.

3. Sugli impianti va indicata la data della comunicazione inviata alla Provincia - Ufficio Autorizzazioni e Concessioni.

4. Sono fatte salve limitazioni e modalità di altri Enti competenti in materia.

5. Il periodo di installazione, nella stessa collocazione e medesimo richiedente, non può essere comunque superiore a gg. 90 nel corso dell'anno.

6. La dimensione degli impianti non può essere superiore a:

- striscione mq. 6 (anche bifacciale)
- stendardo mq. 6 (anche bifacciale)
- locandina cm. 100 x 70 (solo monofacciale)

**7. Unitamente alla richiesta occorre dare prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria. (7)**

## **Art. 23 - Occupazione temporanea di suolo pubblico**

1. Per l'occupazione/uso temporanea/o di suolo e spazio pubblico è **fatto obbligo al richiedente di farne preventiva richiesta all'Ente con la quale - oltre alla motivazione, alla comunicazione della tipologia, entità e durata dell'occupazione prevista - l'interessato si assume la piena responsabilità del rispetto alle disposizioni di legge vigenti. (7)**

**2 abrogato (7)**

3. La durata dell'occupazione non può essere superiore a **gg. 90** nel corso dell'anno e non può eccedere i **mq. 100**.

**4. Unitamente alla richiesta deve essere data prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria. (7)**

**Art. 23 bis - Occupazione temporanea suolo pubblico per la pulizia di scarpate e pertinenze stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante, ramaglie e sfalcio erba (4) (7)**

1. **Per il rilascio di autorizzazione temporanea per la pulizia di scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante, ramaglie e sfalcio erba (7) possono presentare istanza in carta libera le persone fisiche che siano interessate all'utilizzo dei residui dell'intervento (7) ad esclusivo uso domestico.**

2. **Ogni richiedente può presentare una sola istanza all'anno, avente per oggetto la occupazione temporanea un fronte stradale di lunghezza non superiore a ml 100. Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza.**

3. **La stagione di intervento di pulizia scarpate e pertinenze stradali (7) è compresa fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo. Relativamente allo sfalcio dell'erba non sono previsti limiti temporali. (7)**

4. **Le richieste, in regola con la documentazione di cui all'art. 10 commi 3 e 4, possono essere presentate – ad eccezione di quelle relative allo sfalcio dell'erba (7) - a partire dal mese di settembre di ogni stagione di intervento e almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'intervento. Per richieste aventi per oggetto gli stessi luoghi verrà considerata prioritaria la data di "posta in arrivo" e nell'ambito della stessa il numero progressivo di protocollo attribuito.**

5. **La disponibilità giuridica delle aree ha una durata massima di giorni 15 (prorogabile per giustificati motivi), secondo quanto indicato nei provvedimenti autorizzativi ovvero dalla data di effettivo rilascio. In ogni caso il termine di scadenza - ad eccezione di quelle relative allo sfalcio dell'erba (7) - non può superare il 31 marzo. (4)**

### CAPO III

**Canone per l'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche - canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici entro le fasce di rispetto stradale, su aree non facenti parte del Demanio o Patrimonio indisponibile.**

#### **Art. 24 - Oggetto dei Canoni**

1. Sono soggette al Canone per l'occupazione / **uso (1)** di spazi ed aree pubbliche le occupazioni / **usi (1)** di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade e, comunque sui beni appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile della Provincia.

2. Sono, parimenti, soggette a detto Canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma (con esclusione dei balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile), le occupazioni sottostanti il suolo medesimo (comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa), nonché l'occupazione effettuata tramite l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici.

3. Il medesimo Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio mentre ne sono escluse le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile provinciale.

4. Ai sensi dell'Art. 53, comma 7, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è altresì previsto un Canone annuale a titolo di corrispettivo per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici fuori delle aree del Patrimonio indisponibile o del Demanio, ma comunque lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali, qualora i messaggi riportati abbiano finalità commerciale, consentendo all'utente di prevedere un beneficio economico. L'annualità del canone compete anche per gli impianti per i quali sono in corso le procedure di rinnovo.

Il corrispettivo andrà rimborsato qualora il provvedimento autorizzativo non venga rilasciato.

***Qualora non intervengano variazioni al prezzario entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo si intenderanno in vigore i corrispettivi in essere. (7)***

5. Il pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche assorbe eventuali altri canoni dovuti alla Provincia dal titolare del provvedimento relativo al medesimo impianto pubblicitario o segnaletico.

#### **Art. 25 - Soggetti attivi e passivi.**

I Canoni sono dovuti all'Ente proprietario del suolo o della strada dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta, dall'occupante/**utilizzatore (1)** di fatto, anche abusivo, da colui che ha provveduto all'installazione dell'impianto pubblicitario o segnaletico, oppure dal titolare di diritti reali sul suolo su cui è posto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio, ovvero in relazione alla superficie espositiva dell'impianto.

#### **Art. 26 - Criteri di distinzione delle occupazioni e installazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni / **usi (1)** di spazi e aree pubbliche e l'installazione di impianti pubblicitari o segnaletici sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione o nulla osta, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee quelle di durata inferiore all'anno.

## **Art. 27 - Graduazione e determinazione dei canoni**

1. I Canoni sono graduati a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione/**uso (1)** o è effettuata l'installazione degli impianti pubblicitari o segnaletici: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono così classificati:

Strada provinciale di I<sup>a</sup> cat.;

Strada provinciale di II<sup>a</sup> cat.

Le strade provinciali sono assegnate alle varie categorie come in appendice. Gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono equiparate alle strade provinciali di I<sup>a</sup> categoria

2. Il Canone di occupazione/**uso (1)** si determina – **in relazione ai coefficienti ed agli arrotondamenti riportati nella Tabella di cui all'Art. 28 (7)** - in base all'effettiva occupazione/**uso (1)** espresso in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità inferiore, nel caso in cui i decimali siano inferiori a 5, ovvero all'unità superiore nell'ipotesi di decimali uguali o superiori a 5. I Canoni relativi agli impianti pubblicitari e segnaletici, indipendentemente dal posizionamento, si determinano sulla base della superficie espositiva con arrotondamento all'unità superiore in caso di misura frazionata.

3. La misura del canone relativo alle opere insistenti su strade di II<sup>a</sup> categoria è ridotta al 50% di quella deliberata per quelle di I<sup>a</sup> Categoria.

## **Art. 28 – Tariffe (\*)**

1. La determinazione delle tariffe del Canone per l'occupazione/**uso (1)** di spazi ed aree pubbliche e del Canone previsto per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici in aree non demaniali o non facenti parte del patrimonio indisponibile provinciale, ma comunque all'interno delle fasce di rispetto, **è rimessa ad un atto di governo del Presidente, (7)** avuto riguardo all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione/**uso (1)** o sulla quale è installato l'impianto, ai sensi del precedente art. 27.

**2. Le eventuali modifiche tariffarie sono adottate dall'Ente entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Gli atti di modifica delle tariffe anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. (7)**

**In caso di mancata assunzione di specifico atto di approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. (7)**

**Gli adeguamenti tariffari possono comprendere anche le variazioni legate all'incremento su base annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre di ogni anno. (6)**

### **3. abrogato (7)**

4. Le tariffe attualmente in vigore per le occupazioni/**usi (1)** permanenti di spazi ed aree pubbliche sono riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONE / USO (1)	Unità di Misura	I <sup>^</sup> Cat. Euro	II <sup>^</sup> Cat. Euro	COEFFICIENTI (7) (arrot. +/- 0,10) I <sup>^</sup> Cat. --- II <sup>^</sup> Cat.	
Permanente suolo	Mq	<u>24,00</u>	8,00	<u>base</u>	0,33
Accessi e passi carrabili	Mq	<u>9,00</u>	4,00	<u>base</u>	0,45
Accessi ai terreni agricoli	Mq	7,00	2,50	0,78	0,28
Accessi e passi carrabili costruiti dalla Provincia non utilizzabili o non utilizzati	Mq	4,00	2,00	0,45	0,22
Accessi e passi carrabili a distributori carburanti	Mq	20,00	10,00	2,22	1,11
Sottosuolo, soprassuolo	Mq	12,00	6,00	0,5	0,25
Impianti pubblicitari/segnaletici	Mq	<u>34,00</u>	17,00	<u>base</u>	0,5
Impianti pubblicitari/segnaletici luminosi	Mq	<u>68,00</u>	34,00	2	0

5. Per gli impianti pubblicitari e segnaletici bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per impianti polifacciali la superficie espositiva è data dalla somma di tutte le facce utilizzabili.

6. Anche il Canone previsto come corrispettivo del rilascio del provvedimento per l'installazione di impianti pubblicitari posti su aree non demaniali, o non facenti parte del patrimonio indisponibile ma comunque all'interno delle fasce di rispetto delle strade provinciali, è dovuto annualmente - **ancorché calcolato per l'intera durata triennale del provvedimento (7)** - ed è commisurato alla superficie espositiva dell'impianto pubblicitario, come riportato nella seguente tabella:

TIPO IMPIANTO	Unità di misura	I <sup>^</sup> Cat. Euro	II <sup>^</sup> Cat. Euro	COEFFICIENTI (7) arrot. (+/- 0,10) I <sup>^</sup> Cat.--- II <sup>^</sup> Cat.	
Impianto pubblicitario/segnaletico	Mq	17,00	8,50	0,5	0,25
Impianto pubblicitario/segnaletico luminoso	Mq	34,00	17,00	1	0,5

7. Per le installazioni di impianti pubblicitari e segnaletici a carattere temporaneo si applica 1/10 (**Coefficiente pari a 0,10**) (7) della tariffa deliberata per le opere permanenti per ogni mese o frazione di esso.

8. Le **seguenti** (7) tariffe attualmente in vigore per le occupazioni temporanee, sono calcolate forfetariamente, indipendentemente dall'area sulla quale insistono le opere, sulla base di un periodo minimo di 15 giorni e di specifiche unità di misura, come disposto nella seguente tabella:

TIPO OCCUPAZIONE / USO	Unità di misura	Euro	COEFFICIENTI arrot. (+/- 0,10) (7)
Striscione - Locandina - Stendardo (v. art. 22)	Singolo elemento	7,00	0,21
Soprassuolo/Sottosuolo	Mq	7,00	0,29
Esercizio attività edilizia	10 Mq	7,00	0,29
Giochi, attrazioni, spettacolo viaggiante	100 Mq	20,00	0,83

Autovetture uso privato su aree provinciali	<b>Mq</b>	<b>7,00</b>	<b>0,29</b>
Manifestazioni politiche, culturali o sportive	<b>100 Mq</b>	<b>65,00</b>	<b>2,71</b>
Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vedono direttamente il loro prodotto	<b>20 Mq</b>	<b>20,00</b>	<b>0,83</b>
<b><i>Pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura di piante e o ramaglie (4)</i></b>	<b><i>Fino a 100 Ml con possibilità valutazione per estensione del RUP (4)</i></b>	<b>18,00</b> <b>(4)</b>	<b>0,75</b>

[(\*) *Le tariffe riportate nelle tabelle di cui sopra sono state così modificate a seguito della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 40 del 15/03/2012, con decorrenza 01/01/2012*]

## **Art. 29 – Disciplina e criteri per la determinazione del Canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.**

1. Il Canone per le occupazioni permanenti, realizzati con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa (rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente) riferita alle sotto indicate classi di comuni:

- comuni fino a 20.000 abitanti: € 0,83 per utenza (**tariffa base iniziale**)
- comuni oltre 20.000 abitanti: € 0,70 per utenza (**tariffa base iniziale**) (7)

per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a **€ 516,46, arrotondato come per legge.**(6) La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

2. Per le occupazioni con seggiovie e funivie si applica il canone annuale per ciascuna concessione nella misura di € 0,67 al metro lineare.

3. Qualora l'Ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

4. Alle autorizzazioni o concessioni rilasciate a **persone fisiche o giuridiche private** (1) esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi ai sensi dell'art 8 si applica il canone annuale per ciascuna concessione nella misura seguente:

- occupazione sottosuolo/soprassuolo fino a 10 ml. € 12,00 al ml.
- occupazione sottosuolo/soprassuolo oltre i 10 ml. € 0,15 al ml.

prevedendo comunque, l'importo massimo del canone nella misura di € 120,00 annue, aumentato di € 60,00 per ogni mille metri o frazioni.

## **Art. 30 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'obbligo del versamento del Canone per l'occupazione/**uso** (1) spazi ed aree pubbliche e del Canone previsto come corrispettivo del rilascio del provvedimento di

competenza per l'installazione degli impianti pubblicitari e segnaletici in aree non demaniali o non facenti parte del patrimonio indisponibile provinciale:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni, **consorzi di bonifica(1)**, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, promozione territoriale, turistica ed ambientale nonché ricerca scientifica;
- b) le autorizzazioni per le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché per le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, nonché gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) **gli accessi pedonali di cui all'art. 4, comma 4, che non prevedono opere visibili sul suolo pubblico realizzate dal privato per agevolare il transito pedonale, nonché l'accesso carrabile e/o pedonale destinato/i a soggetti portatori di gravi handicap motori. Il beneficio può essere applicato per un solo accesso carrabile e per un solo accesso pedonale; (1)**
- h) gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla carreggiata stradale, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente;
- i) **abrogato (1)**
- l) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- m) l'occupazione permanente e temporanea del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
- n) la concessione di aree di impianti sportivi anche scolastici in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva;
- o) gli immobili per i quali si è provveduto all'affrancamento della tassa occupazione ovvero del canone;
- p) le autorizzazioni per impianti che recano messaggi di pubblica utilità, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- q) le autorizzazioni per insegne d'esercizio, purché queste siano collocate sulla facciata dell'immobile sede dell'attività;
- r) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- s) l'esposizione temporanea di striscioni, locandine e stendardi realizzati con strutture leggere e facilmente rimovibili, stabilmente fissate, a distanza di sicurezza dalla carreggiata stradale, posti in prossimità delle strade provinciali da Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Enti Parco, Proloco e partiti politici, in occasione di manifestazioni, eventi o feste.
- t) **le pensiline di attesa del servizio di trasporto pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento dei canoni dovuti per l'utilizzo della struttura per fini pubblicitari e segnaletici; (1)**
- v) **l'occupazione di scarpate e/o pertinenze finalizzata allo sfalcio dell'erba o all'eliminazione di alberature secche che potrebbero costituire un pericolo per la viabilità. (7)**



## Art. 31 - Versamento dei canoni

1. *Per gli anni successivi a quello dell'istanza, il versamento del Canone annuo deve essere effettuato entro il 31 marzo (8) mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Provincia di Pesaro e Urbino, o al concessionario indicato dall'Amministrazione, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli Uffici postali o presso gli uffici dell'Ente, avendo cura di inserire i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento (codice utente, numero concessione o posizione).*

*E' inoltre possibile effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario sui relativi conti correnti postali ovvero utilizzando la modalità di pagamento on-line dettagliata nel sito dell'Amministrazione. (6)*

2. Per le occupazioni di cui all'art 29 effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è versato in un'unica soluzione per il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, **a mezzo di bonifico bancario ovvero utilizzando la procedura di pagamento on line presente sul portale istituzionale, indicando come (7) causale:** "Canone dovuto ai sensi dell'Art.18 della legge 23 dicembre 1999, n.488" .

3. Per le occupazioni/**usi (1)** temporanei il versamento deve essere effettuato in ogni caso anteriormente al rilascio dell'autorizzazione.

**4. Il canone, se d'importo uguale o superiore a € 300,00, escluso quello da versare in sede di rilascio dell'autorizzazione o concessione o nulla osta, può essere corrisposto – a parziale deroga di quanto disposto in materia dal (7) vigente Regolamento di Contabilità e delle Entrate – in tre rate mensili, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio (8) dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni/usi realizzati nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni/usi stessi. (6)**

5. Il canone d'importo **inferiore (1)** a € 5,00 non è dovuto. Qualora il canone da corrispondere per l'occupazione/**uso (1)** debba essere frazionato fra più comproprietari, l'importo minimo dovuto da ciascuno di essi non può essere inferiore a € 5,00.

## Art. 32 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.

1. In caso di inadempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta ovvero nei confronti dell'occupante abusivo, la Provincia emette "avviso di pagamento", contenente l'indicazione specifica delle somme dovute a titolo di canone o indennità, interessi, **spese di procedura (1)** o sanzioni amministrative pecuniarie, **con** avviso che si dovrà provvedere al pagamento della somma così ottenuta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'atto. All'individuazione delle occupazioni/**usi (1)** abusivi si provvede mediante verbale di contestazione emesso dagli organi accertatori competenti.

2. Gli avvisi di pagamento devono essere notificati all'utente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'istanza di autorizzazione/concessione/nulla osta o rinnovo è stata presentata, o avrebbe dovuto essere presentata. Il diritto della Provincia alla riscossione del canone dovuto dal titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta, maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale di cui all'Art. 1284 c.c, si prescrive nel termine di cinque anni. Le spese di notifica sono a carico del contravventore.

**3. La riscossione coattiva dei Canoni è effettuata, di norma, tramite procedura di iscrizione a ruolo, secondo la specifica normativa per tempo vigente. E' fatta salva la possibilità per l'Ente di individuare, mediante apposita procedura di gara, soggetti abilitati a cui affidare il servizio di riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale.**  
(7)

**Non si fa luogo alla riscossione coattiva di importi annui complessivi inferiori a € 12,00. Ai crediti vantati dall'Amministrazione è riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c. (6)**

4. Le medesime procedure sono disposte per il caso di omesso o di insufficiente versamento del canone previsto a titolo di corrispettivo per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici posizionati al di fuori del demanio o del patrimonio indisponibile provinciale.

5. Gli utenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, il rimborso delle somme versate e non dovute. Sulla domanda di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Qualora il diritto al rimborso sia dovuto ad atti dell'Amministrazione, sulle somme rimborsate agli utenti spettano gli interessi previsti per legge nella misura legale per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento. Per importi fino a € 12,00 non si effettuano rimborsi.

### **Art. 33 - Occupazioni/usi (1) abusivi e relative sanzioni**

1. Sono abusive/i le occupazioni/usi (1) effettuati senza la necessaria autorizzazione/concessione/nulla osta rilasciata dalla Provincia. Parimenti abusivi vanno considerate le occupazioni/usi (1) posti in essere prima che sia stato formalmente emesso il provvedimento di concessione/autorizzazione, anche in seguito a regolare presentazione dell'istanza dell'interessato, ovvero quelle per le quali non si è provveduto a richiedere, in tempo utile, il rinnovo dell'atto concessorio/autorizzatorio.

2. Chiunque occupa/usi (1) abusivamente spazi ed aree pubbliche ovvero aree private sottoposte a servitù di pubblico passaggio, è soggetto:

- a) ad una indennità pari all'importo del canone stesso maggiorato del 50 %;
- b) alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità precedente.

Per quest'ultima, è prevista la facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'Art.16 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Vengono in ogni caso fatte salve le sanzioni previste dall'Art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

3. Ai fini del calcolo dell'indennità di cui al comma 1, lett. a), si considerano permanenti le occupazioni/usi (1) abusivi realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni/usi (1) abusivi temporanei si presumono effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

### **Art. 34 - Sanzioni per l'installazione abusiva di impianti pubblicitari e segnaletici**

1. In caso di installazione abusiva, per i mezzi pubblicitari di cui all'Art. 47 del D.P.R. n. 495/92, si applicano le sanzioni previste dall'Art. 23, commi 11, 13bis e ss. del D. Lgs. n. 285/92. Per i segnali turistici e di territorio, di cui all'Art. 134 del D.P.R. n. 495/92, si applicano le sanzioni di cui al combinato disposto dagli artt. 39, c. 3 e 38, c. 13 del D. Lgs. n. 285/92, oltre alle ulteriori sanzioni amministrative - qualora si verifichi occupazione abusiva del suolo stradale - previste dall'Art. 20, commi 4 e 5 del medesimo decreto legislativo.

**Art. 34 bis - Norma transitoria per la definizione agevolata dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche nonché dall'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici non conformi al presente Regolamento (3)**

- 1. Alle istanze presentate nell'ambito della procedura di definizione agevolata - delineata dalla Giunta provinciale - dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche, nonché dall'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici, non conformi al presente Regolamento, non si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 33, c. 2, lett. a) e b). Il richiedente - in ogni caso - è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, ed alle relative eventuali sanzioni accessorie, disposte dal vigente Codice della Strada.**
- 2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, gli utenti aderenti alla procedura di definizione agevolata potranno regolarizzare la loro posizione - entro il termine previsto nelle linee di indirizzo della Giunta provinciale - mediante presentazione di apposita domanda, unitamente alla ricevuta di pagamento dei canoni relativi agli ultimi 5 anni, oltre all'anno in corso, senza maggiorazioni dovute a sanzioni od interessi.**
- 3. In deroga all'art. 31, c. 4, in riferimento agli importi dovuti a seguito dell'applicazione della definizione agevolata, ovvero, successivamente a detta fase, per le somme dovute ai sensi dell'art. 33, c. 2, lett. a) e b) - se pari o superiori complessivamente ad € 200,00 (duecento) - è possibile richiedere una dilazione di pagamento in rate non superiori a 6 (sei) e di durata complessiva non superiore ad anni 3 (tre), con applicazione degli interessi legali nella misura per tempo vigente.**
- 4. Le modalità operative descritte nei commi precedenti possono essere eventualmente utilizzate per ulteriori procedure di definizione agevolata disposte dall'Ente. (7)**

## **TITOLO II (5) (7)**

### **PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI COMPORTANTI OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO**

#### **CAPO I NORME GENERALI**

**Art. 35 - Normativa di riferimento.**  
*abrogato*

**Art. 36 Beni appartenenti al Demanio idrico.**  
*abrogato*

**Art. 36 bis - Soggetti destinatari dei provvedimenti.**  
*abrogato*

**Art. 36 ter – Finalità e ambiti di applicazione.**  
*abrogato*

#### **CAPO II OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO**

**Art. 37 - Concessioni Idrauliche**  
*abrogato*

**Art. 38- Concessioni di aree demaniali**  
*abrogato*

#### **CAPO III PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

**Art. 39 - Procedimento istruttorio**  
*abrogato*

**Art. 40 - Domanda di concessione**  
*abrogato*

**Art. 41 - Istruttoria tecnico-amministrativa**  
*abrogato*

**Art. 42 - Canone Concessorio**  
*abrogato*

**Art. 43 - Criteri di priorità**  
*abrogato*

**Art. 43 bis - Rilascio dell'Atto di Concessione**  
*abrogato*

**Art. 44 - Obblighi del concessionario**  
*abrogato*

**Art. 45 - Rinnovo della concessione**  
**abrogato**

**Art. 45 bis – motivi di diniego**  
**abrogato**

**Art. 45 ter - Subentro nella titolarità della concessione**  
**abrogato**

**Articolo 45 quater - Rinuncia alla concessione**  
**abrogato**

**Articolo 45 quinquies - Decadenza dalla concessione**  
**abrogato**

#### **CAPO IV** **CONCESSIONE IDRAULICHE E DI AREE DEMANIALI IN SANATORIA**

**Art. 46 – Tipologia**  
**abrogato**

**Articolo 46 bis - Occupazioni senza titolo**  
**abrogato**

**Art. 47 – Sanatoria opere e occupazioni senza autorizzazione**  
**abrogato**

#### **CAPO V** **SPESE ISTRUTTORIE, CAUZIONE, VIGILANZA**

**Art. 48 – Spese di Istruttoria**  
**abrogato**

**Art. 48 bis – Cauzione**  
**abrogato**

**Art. 48 ter - Incaricati della Vigilanza**  
**abrogato**

# **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **CAPO I**

#### **Disposizioni finali e di rinvio**

#### **Art. 49 - Disciplinare tecnico. Convenzioni tipo**

1. **L'organo competente dell'Ente (7)** approva il disciplinare tecnico relativo agli interventi oggetto di autorizzazione, concessione e nulla osta di cui al Titolo I, nonché la convenzione-tipo regolante i rapporti fra Amministrazione Provinciale ed Enti o Società erogatori di pubblici servizi a rete.

2. **abrogato (7)**

#### **Art. 50 - Ambiti non idonei all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici**

Con separato atto saranno definiti gli ambiti non idonei all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici al fine di salvaguardare i caratteri ambientali e di tutela del paesaggio, oltre che di sicurezza stradale. E' comunque fatto salvo il rispetto degli attuali vincoli legati alla tutela del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e paesistico ambientale.

#### **Art. 51 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2004.

**Le successive modifiche ed integrazioni regolamentari deliberate dall'Ente, salvo quanto disposto dall'art. 28 in termini di tariffe, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. (7)**

#### **Art. 52 - Abrogazione norme esistenti**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di concessione e autorizzazione emanate da questa Amministrazione Provinciale, confermando in ogni caso la validità degli atti rilasciati fino alla **loro** naturale scadenza.

#### **Art. 53 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di cui al Codice della Strada (D.Lgs n. 285/92 **e s.m.i.**), **al relativo** Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. n. 495/92 **e s.m.i.**) ed al D.Lgs n. 446/97, Art. 63. **(7)**

2. I titolari delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dalla Provincia.

#### **Art. 54 - Vigilanza**

L'Ente, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità e sicurezza nonché **dell'organo** di Polizia Provinciale, vigila sulla corretta realizzazione delle opere oggetto di

autorizzazione e concessione, oltre che sull'avvenuto rilascio del provvedimento **autorizzatorio** relativo alle opere stesse. (7)

#### **Art. 54 bis - Sanzioni amministrative (5)**

1. **Le inosservanze al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni comunque previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.**
2. **Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.**

#### **Art. 55 – Funzionari responsabili**

1. L'Ente individua nel dirigente/funziario del Servizio il soggetto al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta, per la riscossione dei canoni e per la predisposizione dei rimborsi.

## **CAPO II Disposizioni transitorie**

#### **Art. 56 - Regolarizzazione occupazioni di fatto**

1. Per tutti gli accessi ed attraversamenti/fiancheggiamenti esistenti alla data del 31/12/2002 per i quali è stata presentata domanda di adesione o che hanno, entro lo stesso termine, aderito spontaneamente alla proposta d'ufficio versando il relativo canone o tassa di occupazione/**uso (1)**, verrà predisposta una ricognizione a cura della P.O. Espropriazioni – Acquisizioni Immobiliari - Autorizzazioni e Concessioni - Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

2. Entro tre anni dalla ricognizione di cui sopra, il Servizio Tecnico preposto alla viabilità provvederà alla verifica tecnica delle opere esprimendo parere relativo al rilascio della concessione/nulla osta sulla base della normativa vigente, con eventuali prescrizioni. Per il provvedimento si procederà come disposto all'art. 55, **prevedendo richiesta di rimborso al beneficiario delle spese eventualmente anticipate dall'amministrazione (1)**.

#### **Art. 57 - Accessi e passi carrabili con pagamento ventennale in unica soluzione**

Gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno effettuato il pagamento di venti annualità del canone o tassa di occupazione in unica soluzione per accessi e passi carrabili, sono definitivamente liberati dal pagamento del canone di cui al presente regolamento. Rimane in capo ai medesimi gli obblighi per il rinnovo dell'atto di concessione di cui all'Art. 18.

#### **Art. 58 - Canone relativo all'uso di relitti stradali inerenti a tratti stradali ex ANAS (1)**

**In attesa di una revisione complessiva dei relitti stradali inerenti a tratti viari ceduti dall'Anas all'Amministrazione provinciale in applicazione del D.Lgs. n. 112/98, e della definizione di specifiche voci tariffarie, i Canoni vengono temporaneamente quantificati**

***sulla base di quelli stabiliti dall'Anas al momento del passaggio di titolarità, annualmente maggiorati in base al valore dell'indice ISTAT rilevato il 31 dicembre di ogni anno.***

**Note:**

***(1) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 108 del 19 dicembre 2005;***

***(2) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 19 aprile 2006***

***(3) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 11 del 28 febbraio 2011***

***(4) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 28 aprile 2011***

***(5) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 139 del 20 dicembre 2010***

***(6) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 19 dicembre 2011***

***(7) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 42 del 30/11/2018***

***(8) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 53 del 20/12/2018***



## APPENDICE

### CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

Strade di I<sup>a</sup> cat.

001	CARPEGNA <i>fino al km. 10+800 (6) – restante tratto trasferito alla Prov. Rimini</i>
002	CONCA
003	FLAMINIA <b>dal km 232+000 al km 235+875</b> (vecchio tracciato in Cagli) <b>dal km 253+485 al km 281+549, - restante tratto trasferito alla Regione Marche e poi ad ANAS Spa (7)</b>
003 bis	FOGLIENSE <b>dal km. 39+300 al confine regionale</b> <b>– restante tratto trasferito ad Anas Spa (7)</b>
004	METAURENSE <b>intero tratto trasferito ad ANAS Spa (7)</b>
005	MONDAVIESE
006	MONTEFELTRESCA <i>fino al km. 22+800 (6) per trasferimento alla Prov. Rimini</i>
007	PIANMELETESE
009	URBINATE-FELTRESCA
011	CENTOCROCI
012	BELLISIO
013	CORINALDO
015	MONTE NERONE
016	ORCIANESE
017	MONDOLFO
018	MUTINO <b>tratto da 00 al km. 00+200 trasferito ad ANAS Spa (7)</b>
019	SASSOFELTRIO
020	SERRUNGARINA
021	URBANIA – PIOBBICO <b>tratto da km. 00 a km. 00+200 trasferito ad ANAS Spa (7)</b>
022	LEONTINA ( <i>tratto dal km. 12+700 al km. 13+000 (6) per trasferimento alla Prov. Rimini</i> )
023	TAVOLETANA
024	AUDITORE
025	PANORAMICA ARDIZIO
026	MOMBAROCCESE
028	PIANDITREBBIO
029	PIETRALUNGA
030	SANT'ANGELO – MONTELABBATE <b>intero tratto trasferito ad ANAS Spa (7)</b> <b>ad esclusione del “braccio per Ginestreto”</b>
031	MONTECICCARDO
032	PESARO – MOMBAROCCIO
034	COLBORDOLO <i>tranne il tratto dal centro abitato di Morciola all'innesto dell'asse principale S.P. 34 al km. 0+700 (declassata a strada Comunale) (1)</i>
035	MONTECALVO IN FOGLIA
036	PEGLIO
037	SASSOCORVARO
038	TAVULLIA
039	MONTELURO
040	BARBANTI
041	FRATTEROSA
042	FRONTONE SERRA
043	S.GREGORIO
044	PANORAMICA S.BARTOLO
045	CARIGNANO

046	MONTE GRIMANO
047	GRADARA
048	MONTEFELCINO – ISOLA DEL PIANO
049	CAVALLARA
050	VALDORBIA
051	CESANE
052	AVELLANA
053	SAN SAVINO
054	MONTE PETRANO
055	FANGACCI
056	MONTEFABBRI
057	SANT'ANGELO – MONTEFELCINO
058	PETRIANO – SCOTANETO
059	S.LORENZO IN CAMPO
060	SANATORIO – CANDELARA
061	BORGO PACE
062	CA' S.LORENZO
063	CA' S.GIORGIO
064	MARRONE
065	CERETO
066	CA' LA LAGIA
067	S.DONATO IN TAVIGLIONE
068	MONTEGUIDUCCIO
070	PIAN DI CASTELLO
071	CA' MORRI – GESSO
072	STERLETO
073	PONTE VECCHIO IN FOGLIA
077	VERGINETO
078	RIDOLFINA
079	S.ANNA
080	CARRARA
081	S.PATERNIANO
083	MOROLA
084	VALPIANO – MIRATOIO <i>solo diramazione Cantoniera (km. 3+600 – km. 5+000) (6) per trasferimento alla Prov. Rimini</i>
086	CA' MICCI
087	VALLE S.ANASTASIA
088	PEGLIO – BIVIO S.DONATO
090	GRATICCIOLI
092	CERBARA
093	S.ISIDORO
094	MONTEROLO
095	S.BARBARA
096	MONTE GIOVE
097	DI SOANNE <i>solo tratto dal km. 9+300 al km. 10+150 (6) per trasferimento alla Prov. Rimini</i>
099	S.SISTO
100	PIRANO
101	CASELLE
102	MONTEPORZIO
103	BARGNI
106	PONTE MOLINO – FOCE FORCHETTA
108	LA MARCELLA
109	BACIUCCARO

112	CARPEGNA – S.SISTO
113	MONTE TENETRA
115	S.VITTORIA
116	S.RITA
117	SASSOFELTRIO – MONTE LICCIANO
118	EREMO
119	S.DONATO IN TAVIGLIONE – BIVIO MONTE BELLUCCI
120	RIO FREDDO
121	CANNETO
122	NOVILARA – FENILE
123	S.COSTANZO – TORRETTE
124	MAROTTA – S.VITTORIA
125	DEL PEGLIO
127	MONTELABBATE – MONTECCHIO
128	MONTEGRIMANO – S.MARINO
130	VALLE DI TEVA
131	TRE PONTI
132	CA' LA CISTERNA
133	ISOLA DI FOSSARA
136	GALLO DI PETRIANO – CA' ADELIA
138	S.GIOVANNI – MONTE ALTAVELLIO
139	CAPOVILLE – FONTECORNAIALE – MOMBAROCCESE
140	CASCIAIA
141	CIRCONVALLAZIONE DI PERGOLA
142	SERRA S.ABBONDIO – TERMINE
143	CAIRO
144	MOLINO VALCELLA
145	BLILLA
257	APECCHIESE <b>intero tratto trasferito alla Regione Marche (7)</b>
258	MARECCHIESE <b>intero tratto trasferito alla Provincia di Rimini (7)</b>
423	URBINATE <b>dal km. 4+025 al km. 10+530 – restante tratto trasferito alla Regione Marche e poi ad ANAS Spa (7)</b>
424	VAL CESANO <b>tratto in variante in corrispondenza centro abitato Comune di S. Lorenzo in Campo – restante tratto trasferito alla Regione Marche e poi ad ANAS Spa (7)</b>
452	DELLA CONTESSA <b>intero tratto trasferito alla Regione Marche e poi ad ANAS Spa (7)</b>

**Strade di II^ cat.**

082	ROCCA LEONELLA
098	FURLO – MONTE
104	PALCANO
105	BUONCONSIGLIO – CATRIA
110	CHIASERNA – CATRIA
111	TARUGO
126	PALCANO – MONTE PETRANO
134	CHIASERNA – CATRIA (II° TRATTO)
135	CASTELLINA – CA' ANTONIO
147	PAGANICA
148	SCACCIA CORNACCHIE
149	TORRICELLA
150	PIE' DELLE VIGNE
151	CAPRILE
152	SARTI - BUONCONSIGLIO

153	PIAN DELLE SERRE
154	GRAZIE - PONTE RIO
155	STERPETTINE
<b>156</b>	<b>BELVEDERE (1)</b>

## SOMMARIO

### TITOLO I

#### AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER LA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 446/97 E DEL D.LGS N. 285/92

#### CAPO I Principi e definizioni

ART. 1 – Norme regolanti le autorizzazioni e le concessioni.....	pag. 1
ART. 2 – Centro abitato: delimitazione e competenze.....	pag. 1
ART. 3 – Suolo pubblico e spazio pubblico .....	pag. 2
ART. 4 – Accessi.....	pag. 2
ART. 5 – Attraversamenti.....	pag. 2
ART. 6 – Mezzi pubblicitari (impianti pubblicitari).....	pag. 3
ART. 7 – Segnali turistici e di territorio (impianti segnaletici).....	pag. 3

#### CAPO II Procedura amministrativa al rilascio di provvedimenti – Gestione e conservazione

ART. 8 – Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione. Soggetti abilitati alla richiesta.....	pag. 4
ART. 9 – Durata delle concessioni e delle autorizzazioni.....	pag. 4
ART.10 – Presentazione della domanda per concessione permanente – Autorizzazione permanente – autorizzazione temporanee (casistica diversa da quanto previsto agli art. 22 e 23) Documentazione allagata.....	pag. 5
ART. 11 - Presentazione della domanda per il rilascio di provvedimenti in centro abitato (nulla osta).....	pag. 6
ART. 12 - Deposito cauzionale.....	pag. 6
ART. 13 - Domande incomplete.....	pag. 7
ART. 14 - Decisioni dell'Amministrazione e restituzione somme pagate.....	pag. 7
ART. 15 – Provvedimento di autorizzazione, di concessione, di nulla osta .....	pag. 7
ART. 16 – Condizioni.....	pag. 8
ART. 17 – Successione o alienazione nelle autorizzazioni/concessioni/nulla osta.....	pag. 8
ART. 18 – Rinnovo delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta.....	pag. 8
ART. 19 – Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta.....	pag. 8
ART. 20 – Conservazione dei provvedimenti.....	pag. 9
ART. 21 – Procedura accelerata.....	<b>abrogato</b>
ART. 22 -- Esposizione temporanea di mezzi pubblicitari.....	pag. 9
ART. 23 – Occupazione temporanea di suolo pubblico.....	pag.10
ART 23 <i>bis</i> – Occupazione temporanea suolo pubblico per pulizia scarpate e pertinenze stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante, ramaglie e sfalcio erba .....	pag.10

### CAPO III

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici entro le fasce di rispetto stradale, su aree non facenti parte del Demanio o Patrimonio Indisponibile

ART. 24 – Oggetto dei canoni.....	pag.11
ART. 25 -- Soggetti attivi e passivi.....	pag.11
ART. 26 – Criteri di distinzione delle occupazioni e installazioni permanenti/temporanee	pag.11
ART. 27 – Graduazione e determinazione dei canoni.....	pag.12
ART. 28 – Tariffe.....	pag.12
ART. 29 – Disciplina e criteri per la determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.....	pag.14
ART. 30 – Esclusioni.....	pag.14
ART. 31 – Versamento dei canoni.....	pag.16
ART. 32 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.....	pag.16
ART. 33 – Occupazioni/usi abusive/i e relative sanzioni.....	pag.17
ART. 34 – Sanzioni per l'installazione abusiva di impianti pubblicitari e segnaletici.....	pag.17
ART. 34 bis - Norma transitoria per la definizione agevolata dei rapporti derivanti dalla occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche nonché dall'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici non conformi al presente Regolamento .....	pag.18

## TITOLO II

PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE  
COMPORTANTI OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI APPARTENENTI  
AL DEMANIO IDRICO

### CAPO I NORME GENERALI

ART. 35 – Normativa di riferimento.....	<b>abrogato</b>
ART. 36 – Beni appartenenti al Demanio Idrico.....	<b>abrogato</b>
ART. 36 bis - Soggetti destinatari dei provvedimenti .....	<b>abrogato</b>
ART. 36 ter - Finalità e ambiti di applicazione .....	<b>abrogato</b>

### CAPO II OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO

ART. 37 – Concessioni idrauliche .....	<b>abrogato</b>
ART. 38 – Concessioni di aree demaniali.....	<b>abrogato</b>

### CAPO III PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

ART. 39 – Procedimento istruttorio .....	<b>abrogato</b>
ART. 40 – Domanda di concessione .....	<b>abrogato</b>
ART. 41 – Istruttoria tecnico-amministrativa.....	<b>abrogato</b>
ART. 42 -- Canone Concessorio.....	<b>abrogato</b>
ART. 43 – Criteri di priorità.....	<b>abrogato</b>
ART. 43 bis – Rilascio dell'Atto Concessorio.....	<b>abrogato</b>
ART. 44 – Obblighi del concessionario.....	<b>abrogato</b>
ART. 45 – Rinnovo della concessione.....	<b>abrogato</b>
ART. 45 bis – Motivi di diniego.....	<b>abrogato</b>

ART. 45 <i>ter</i> – Subentro nella titolarità della concessione.....	<b>abrogato</b>
ART. 45 <i>quater</i> – Rinuncia alla concessione.....	<b>abrogato</b>
ART. 45 <i>quinques</i> – Decadenza della concessione.....	<b>abrogato</b>

#### CAPO IV CONCESSIONE IDRAULICHE E DI AREE DEMANIALI IN SANATORIA

ART. 46 – Tipologia.....	<b>abrogato</b>
ART. 46 <i>bis</i> – Occupazioni senza titolo.....	<b>abrogato</b>
ART. 47 – Sanatoria opere e occupazioni senza autorizzazione.....	<b>abrogato</b>

#### CAPO V SPESE ISTRUTTORIE, CAUZIONE, VIGILANZA

ART. 48 – Spese di Istruttoria .....	<b>abrogato</b>
ART. 48 <i>bis</i> – Cauzione.....	<b>abrogato</b>
ART. 48 <i>ter</i> – Incaricati della Vigilanza .....	<b>abrogato</b>

### TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### CAPO I Disposizioni finali e di rinvio

ART. 49 – Disciplinare tecnico. Convenzioni tipo e modulistica.....	pag.21
ART. 50 – Ambiti non idonei all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici.....	pag.21
ART. 51 -- Entrata in vigore.....	pag.21
ART. 52 – Abrogazione norme esistenti.....	pag.21
ART. 53 – Rinvio.....	pag.21
ART. 54 – Vigilanza.....	pag.21
ART. 54 <i>bis</i> – Sanzioni Amministrative.....	pag.22
ART. 55 – Funzionari responsabile.....	pag.22

#### CAPO II Disposizioni Transitorie

ART. 56 – Regolarizzazione occupazioni di fatto.....	pag.22
ART. 57 – Accessi e passi carrabili con pagamento ventennale in unica soluzione.....	pag.22
ART. 58 Canone relativo all'uso di relitti stradali inerenti a tratti stradali ex ANAS.....	pag.22

#### **APPENDICE**

Classificazione delle Strade Provinciali (7).....	pag.24
Sommario (7).....	pag.28